



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori VITALI e MALLEGNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018**

Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riformare alcune parti significative del codice di procedura penale con l'obiettivo di rafforzare le garanzie difensive e assicurare la ragionevole durata dei processi.

Secondo questa direttrice di riforma si sviluppa la proposta di modifica della normativa in modo sostanziale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordo tra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anzi il rafforzamento, delle garanzie dei diritti, specialmente dell'imputato.

L'idea posta a fondamento dell'intero progetto di riforma è che il recupero di tempi ragionevoli per il processo penale non possa fare a meno di una forte attenzione al tema della tutela dei diritti coinvolti dall'accertamento penale, non fosse altro perché la durata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già il processo, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo.

Lo strumento utilizzato consiste nella predisposizione di direttrici di delega, essendosi valutata l'opportunità di un'approfondita valutazione dei raccordi con altre parti dell'impianto sistematico.

Il presente disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca l'elenco delle materie oggetto della delega.

L'articolo 2 nello specifico riguarda la revisione ed il superamento dell'esigenza cautelare dell'inquinamento probatorio. Nel caso della custodia cautelare in carcere si prevede l'obbligo dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di sessanta giorni dall'esecuzione della misura. In caso di applicazione della misura cautelare

si prevede l'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti al momento della richiesta della misura.

L'articolo 3 reca una modifica di alcune fasi del giudizio dibattimentale, dando attuazione a principi fondamentali rimasti lettera morta quali l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice.

L'articolo 4 contempera le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento.

Il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge n. 848 del 1955.

Sulla base di tali principi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire un'adeguata protezione del diritto alla *privacy* sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento.

L'articolo 5 reca una revisione dei termini per le indagini preliminari, consentendo una maggiore efficienza del procedimento. L'articolo prevede inoltre l'introduzione di adeguate sanzioni processuali qualora si verifi-

cassero ritardi nell'iscrizione delle notizie di reato.

L'articolo 6, al fine di impedire che il procedimento possa svolgersi, magari per anni, prima che ne sia dichiarato un vizio, introduce procedure incidentali di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo, da svolgere in tempi brevi e secondo cadenze definite in modo preciso e tassativo.

L'articolo 7 interviene sulla riforma dell'esecuzione penale prevedendo la possibilità

per il condannato ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

L'articolo 8 reca le procedure per l'esercizio della delega.

L'articolo 9 dispone che dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 7, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;
- b) dibattimento;
- c) intercettazioni telefoniche;
- d) termini per le indagini preliminari;
- e) impugnazioni;
- f) esecuzione penale.

### Art. 2.

#### *(Custodia cautelare)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera a), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento dell'esigenza cautelare dell'inquinamento probatorio;

b) previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di sessanta giorni dall'esecuzione della misura;

c) previsione, in caso di applicazione della misura cautelare, dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti com-

più fino al momento della richiesta della misura.

Art. 3.

*(Dibattimento)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera *b*), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) oralità, immediatezza, imparzialità e terzietà del giudice;

*b*) previsione che l'udienza e il giudizio debbano concludersi nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;

*c*) in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, previsione del rinvio dell'udienza al giorno immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento medesimo;

*d*) previsione che il rinvio possa essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;

*e*) previsione che il fascicolo per il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;

*f*) previsione che l'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti sia trattata e decisa nella prima udienza dibattimentale;

*g*) limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;

*h*) delimitazione dei poteri del giudice in fase di ammissione della prova;

*i*) abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;

*l*) immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;

*m*) superamento dell'udienza preliminare e istituzione di una fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale

con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente, con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;

*n)* previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere i mezzi di prova solo allorché si rivelino, in concreto, superflui o irrilevanti;

*o)* definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.

#### Art. 4.

##### *(Intercettazioni telefoniche)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e loro sottoposizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;

*b)* subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.

#### Art. 5.

##### *(Termini per le indagini preliminari)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione che il termine massimo per le indagini sia di sei mesi prorogabili fino a un anno dalla data dell'iscrizione della notizia di reato nel registro generale delle notizie di reato, che non può avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della procura della Repubblica;

b) in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera a), nullità del procedimento e inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;

c) introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro generale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.

#### Art. 6.

##### *(Riforma delle impugnazioni)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera e), il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;

b) con riferimento all'appello:

1) previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;

2) previsione dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione dell'imputato;

c) con riferimento al giudizio in Cassazione:

1) previsione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) previsione di un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste e a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

## Art. 7.

*(Riforma dell'esecuzione penale)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera *f*), il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio: possibilità per le persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

## Art. 8.

*(Procedure per l'esercizio della delega)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente.

## Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





€ 1,00